

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 211/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/518]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione, del 17 marzo 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «seleniato di bario» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0446**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione, del 17 marzo 2015 (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 18).».*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GUL 74 del 18.3.2015, pag. 18.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.